DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

Art. 27

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «, anche di livello agonistico,» sono soppresse;

b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Il chinesiologo delle attivita' motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attivita' fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.».

Versione in vigore dal 17 novembre 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Estremi	Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-163-2022/art-27-modifiche-all-articolo-41-del-decreto-legislativo-28-febbraio-2021-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it